



Al Comune di Brentonico

Via F. Filzi, 35

38060 Brentonico (Tn)

comunebrentonico@legalmail.it

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

D. Lgs. 195 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"

Il/la sottoscritto/a
nato/a il/...../..... a Prov. (.....)
residente a Prov. (.....) Via
..... nr. cap telefono
..... fax e-mail
.....

CHIEDE

- di prendere visione
- di estrarre copia
- di estrarre copia con dichiarazione di conformità all'originale

delle seguenti informazioni ambientali:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Il sottoscritto chiede di poter:

- ritirare personalmente la documentazione richiesta presso la sede del Comune di Brentonico;
- ricevere la documentazione richiesta mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno (indicare indirizzo a cui inviare la documentazione):
.....
.....
.....;
- ricevere la documentazione richiesta via fax al numero:;
- ricevere la documentazione richiesta via e-mail al seguente indirizzo:
.....;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che le copie verranno rilasciate subordinatamente al pagamento delle spese di riproduzione e di invio.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, conferma la validità di quanto riportato.

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 D.Lgs. 196/2003).

Dichiara inoltre di utilizzare i dati di proprietà del Comune di Brentonico, consapevole del divieto di una loro difforme diffusione e/o riproduzione.

Si allega copia del seguente documento di identificazione (indicare estremi del documento):

.....

Luogo e data,

.....
IL/LA RICHIEDENTE

(firma)

Che cosa è il diritto di accesso alle informazioni ambientali?

È il diritto del pubblico garantito dal decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195 in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE, di accedere alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle Autorità Pubbliche. Per Autorità Pubbliche devono intendersi non solo le Amministrazioni Pubbliche statali, regionali e locali, ma anche le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrativa sotto il controllo di un organismo pubblico.

Cosa si intende per informazioni ambientali?

E' qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente l'ambiente. A titolo puramente esemplificativo si indicano quali informazioni ambientali tutte quelle riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, etc.

E' possibile accedere a qualsiasi tipo di informazione)?

No. L'accesso può essere differito, escluso o limitato per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195.

Chi può accedere alle informazioni ambientali?

Chiunque ne faccia richiesta ha diritto di accedere senza dover dichiarare il proprio interesse.

Come si fa ad esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali?

La richiesta di accesso può essere presentata anche in forma scritta.

A tal fine può essere utilizzato l'apposito modulo. Nella richiesta deve indicarsi specificamente l'informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); è necessario, inoltre, provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi.

C'è un costo per ottenere le informazioni ambientali?

La sola visione dei documenti che contengono informazioni ambientali è gratuita; se si desidera ottenere copia di tali documenti occorre pagare il rimborso del costo di riproduzione e, nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, è dovuto anche il pagamento dell'imposta di bollo.

Entro quanto tempo l'Amministrazione deve dare una risposta alla richiesta?

Di norma la risposta deve essere fornita entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. Nell'ipotesi in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro trenta giorni, l'Amministrazione può fornire la risposta al richiedente entro un termine più lungo, paria sessanta giorni. Trascorsi inutilmente detti termini la richiesta si intende rifiutata.